

Decisione n. 12 del 28.04.2020

OGGETTO: (Omissis) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota acquisita in data 17.04.20 al prot. n. 395 con la quale l'Avv. (Omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., il riesame del rifiuto opposto dai Servizi Sociali del Comune di (Omissis) alla propria istanza di accesso "*alla cartella sociale contenente le relazioni, le date degli incontri, i nominativi degli educatori, ecc.*" proposta al fine di avere contezza del percorso da seguire per la migliore tutela dei propri interessi e diritti e di quelli dei propri figli minori;

CONSIDERATO che in data 16/03/2020 l'Amministrazione suddetta ha comunicato al ricorrente il diniego ai documenti richiesti con la seguente motivazione: "*presso gli uffici di servizio sociale del Comune di (Omissis) è depositata copia del procedimento di V.G. in essere presso il Tribunale per i minorenni di (Omissis) a favore di (Omissis) e (Omissis) contenente i decreti pervenuti dal Tribunale per i minorenni, dei quali anche la SV è destinatario, e le relazioni sociali redatte da questo ufficio su richiesta del predetto Tribunale. Costante giurisprudenza amministrativa (ad esempio sentenza del TAR Lazio 10667/2015) ha stabilito che un documento redatto dai servizi sociali su mandato del Giudice non è un documento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e non è configurabile per esso un diritto di accesso in quanto atto relativo ad organi ed attività giurisdizionali.....*".

TENUTO CONTO che:

- che sul quesito relativo alla configurabilità degli atti redatti dai servizi sociali su mandato del Tribunale dei Minorenni quali atti amministrativi è intervenuto il T.A.R. del Veneto (Venezia) il quale, con sentenza n. 412 del 3 aprile 2019 Sez. III, nella trattazione di un ricorso relativo ad una fattispecie analoga a quella in argomento, ha rilevato che gli stessi rientrano nella nozione di documenti amministrativi ex art. 22 lett. d) L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e sono soggetti alla disciplina del diritto di accesso, in quanto frutto dell'attività dei servizi sociali comunali competenti in materia ex L. n. 328 del 2000;
- che come rilevato da costante giurisprudenza, il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2011 n. 619) in quanto il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione, indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale, sicché resta rimessa al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi del rimedio giurisdizionale offerto dalla L. n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067);
- che con la predetta sentenza il T.A.R. del Veneto, rilevando che il ricorrente fosse titolare di una posizione di interesse all'accesso duplice, quale parte direttamente coinvolta nell'attività dei servizi sociali oggetto della documentazione richiesta e quale padre della minore della quale si occupava il servizio sociale del Comune e che l'accesso fosse stato chiesto per la necessità di

tutelare gli interessi della figlia dal rischio di assunzione di provvedimenti non opportuni e potenzialmente irreparabilmente nocivi del suo benessere psicofisico, nonché per tutela dei propri diritti genitoriali e del diritto alla salvaguardia del rapporto genitoriale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha ritenuto l'istanza di riesame meritevole di accoglimento, fatta salva la necessità di tutela dei profili della riservatezza in relazione a terzi cui la documentazione richiesta poteva riferirsi (quali la moglie del ricorrente, gli altri familiari e persone comunque coinvolte nell'attività dei servizi sociali in questione);

- che tale principio è rinvenuto anche nel Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, punto 13, Titolo III, capo I, il quale recita: *“L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti”*;

- che anche il legislatore, nel contemperamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, ha stabilito, all'art. 24 della L. n. 241 del 1990, che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*;

- che nel caso trattato il TAR Veneto ha ritenuto di contemperare i due diritti fondamentali - di accesso e di tutela della riservatezza di eventuali terzi - consentendo l'accesso limitatamente agli atti del fascicolo che riguardavano il

ricorrente e la prole comprensiva della relazione sull'attività svolta dai servizi sociali, oscurando comunque i dati personali e sensibili relativi ad altre persone coinvolte nell'attività dei servizi sociali (quale ad es. la madre);

RITENUTO, nel caso di specie:

- che appare sussistente in capo al ricorrente un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa nonché una titolarità di posizione giuridicamente rilevante atteso che il diritto alla genitorialità e alla tutela del benessere psicofisico dei figli minori rientrano tra i diritti fondamentali della persona;
- che sussistono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto in capo allo stesso per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;
- che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;
- che appare comunque opportuno tutelare il diritto di riservatezza di eventuali terzi limitatamente alle eventuali parti relative a dati sensibili,

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall'Avv. (*Omissis*) volta ad ottenere copia della documentazione esplicitata in narrativa con l'onere, per l'Amministrazione, di oscurare le eventuali parti documentali contenenti dati sensibili relativi ad altre persone coinvolte nell'attività dei servizi sociali (quale ad es. la madre).



Il Difensore Civico

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed ai Servizi Sociali del Comune di (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005.
Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i